

LIAISON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE

Partie commune franco-italienne
Section transfrontalière

Parte comune italo-francese
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

REVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE – REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
CUP C11J05000030001

COORDINATION GENERAL – COORDINAMENTO GENERALE

GENERALITES – ELABORATI GENERALI

SCHEMA DE MARCHE - SCHEMA DI CONTRATTO

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérfié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	08/02/2013	Première diffusion / Prima emissione	LTF	C. OGNIBENE	M. PANTALEO

CODE DOC	P	D	2	C	3	0	L	T	F	0	1	0	0	0
	Phase / Fase		Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice		

A	P	N	O	T
Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED INDIRIZZO GED	C30	//	//	20	00	00	10	04
------------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----

ECHELLE / SCALA

 **Tecnimont**
Civil Construction
Dott. Ing. Aldo Mancarella
Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271 R




LYON TURIN FERROVIAIRE

LTF sas – 1091 Avenue de la Boisse – BP 80631 – F-73006 CHAMBERY CEDEX (France)
Tél. : +33 (0)4.79.68.56.50 – Fax : +33 (0)4.79.68.56.75
RCS Chambéry 439 556 952 – TVA FR 03439556952
Propriété LTF Tous droits réservés – Proprietà LTF Tutti i diritti riservati

Ce projet
est cofinancé par
l'Union européenne
(DG-TREN)



Questo progetto
è cofinanziato
dall'Unione europea
(TEN-T)

NUOVA LINEA TORINO -LIONE
Sezione Transfrontaliera

SCHEMA DI CONTRATTO

BOZZA DI CONTRATTO

per la realizzazione delle opere ferroviarie della Nuova Linea Torino – Lione - Sezione Transfrontaliera, tratta in territorio italiano .

FRA

La società, , di diritto francese con capitale di ...000.000,00 €, RCS Chambéry :, con sede sociale sita, (France), di seguito per brevità "**la Committente**", rappresentata nel presente atto da, nato a _____, il _____, nella qualità di Presidente e legale rappresentante, munito dei necessari poteri di stipula

E

l'Impresa _____ [mandataria del raggruppamento _____¹], di diritto _____, con capitale di _____ €, _____ con sede in _____ Via _____ di seguito, per brevità "**Appaltatore**", rappresentata nel presente atto da _____ nato a _____ il _____, nella qualità di _____ legale rappresentante munito dei necessari poteri di stipula _____

Congiuntamente designate nel prosieguo "**le Parti**".

¹ Ove applicabile / Saranno indicati i rappresentanti legali di ciascun membro del raggruppamento che dovranno obbligatoriamente siglare tutte le pagine del contratto e firmarlo ; potrà essere indicato il solo rappresentante legale dell' impresa capogruppo solo qualora venga prodotta apposita procura da parte di ciascun membro del raggruppamento che deleghi il rappresentante legale dell'impresa capogruppo ad agire in nome e per conto dell'intero raggruppamento stesso.

PREMESSO CHE

La Committente in conformità con l'Accordo del 30 gennaio 2012 concluso tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione (l'Accordo), in quanto Promotore è responsabile « *sotto l'autorità della Commissione Intergovernativa e conformemente al programma che essa avrà approvato, degli studi relativi al progetto ed alla conduzione dei lavori di ricognizione della parte comune italo-francese del collegamento* » ratificato con legge dal Parlamento Italiano e con legge dal Parlamento Francese;

- La Committente è cofinanziata paritariamente dai Governi Francese ed Italiano e beneficia delle sovvenzioni dell'Unione europea nell'ambito della Rete Transeuropea (TEN-T);

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo comma del Decreto Legislativo n° in data , l'autorizzazione alla Committente S (Prot. n) « » (l'Autorizzazione);

- La Committente ha esperito una procedura negoziata, il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea fine della quale l'Appaltatore è risultato affidatario delle prestazioni,

- Il Consiglio di Amministrazione della Committente in data _____ tramite delibera n° _____ ha autorizzato il suo Presidente a notificare all'Appaltatore l'affidamento dell'appalto nonché a stipulare il presente Contratto;

- - L'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 10.1 delle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle società del Gruppo FS.

Tutto ciò premesso, le Parti convergono e stipulano quanto di seguito riportato.

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse, gli allegati e i documenti richiamati nel presente Contratto, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

ARTICOLO 2

NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DEL RAPPORTO

1. Tenuto conto della specificità dell'oggetto del Contratto e dell'essenziale finalità realizzare la sezione transfrontaliera si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs e all'Accordo binazionale del 30 gennaio 2012.

2. Il rapporto resta pertanto disciplinato dai documenti sotto indicati in ordine di priorità. Le Parti convengono espressamente che in caso di contraddizione tra le pattuizioni del presente Contratto e di termini o condizioni di alcuno degli allegati, prevarranno in ogni caso le condizioni del presente Contratto.

Qualora vi sia contraddizione tra condizioni o termini di due o più allegati al presente Contratto, l'Appaltatore evidenzierà tali contraddizioni al Committente, che deciderà la corretta interpretazione secondo l'ordine di priorità sotto indicato: In ogni caso verrà comunque attribuita prevalenza alle disposizioni che offrono maggiori garanzie al Committente.

Lista dei documenti :

I Il presente Contratto e tutti i suoi allegati ovvero

II Le Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle società del gruppo F.S. approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. nelle sedute del 28/09/2000 e 14/12/2000 registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma al n° 1622, serie 3, il giorno 15 gennaio 2001 (nel prosieguo CGC)

III L'Offerta Economica comprensiva dei allegati (Acte d'Engagement et ses annexes)

IV. L'Offerta Tecnica dell'Appaltatore comprensiva di tutti i documenti indicati all'articolo 7

V. Una copia cartacea di “RFI – Direzione Tecnica, Armamento e Opere d’Arte – Tariffe dei Prezzi (settore opere civili) edizione 2012

3. L’Appaltatore dichiara che tutti i documenti di cui al precedente punto 2, sono stati da esso sottoscritti su tutte le pagine degli stessi.

ARTICOLO 3 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente Contratto, la Committente affida all’Appaltatore, che accetta, la realizzazione delle opere ferroviarie della sezione transfrontaliera, alle condizioni contenute nel presente Contratto e/o negli atti in esso richiamati e/o ad esso allegati.

2. Rientrano nell’oggetto del presente Contratto l’esecuzione di tutte le prestazioni e lavorazioni indicate nel progetto sviluppato e redatto dall’Appaltatore, facente parte dell’Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 2 punto 2 numero IV della lista dei documenti, le prescrizioni della succitata Autorizzazione, nonché ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per dare completamente finito ed idoneo all’utilizzo cui è stato destinato il sezione transfrontaliera la cui realizzazione è oggetto del presente Contratto.

3. Le operazioni di scavo della sezione transfrontaliera, sono suddivise in:

a

.

4. Le lingue ufficiali nell’ambito dell’esecuzione di questo Contratto sono l’italiano ed il francese. Le persone preposte dell’Appaltatore, o dei propri eventuali Subappaltatori, responsabili dell’esecuzione e del follow up delle operazioni dovranno parlare correntemente l’italiano ed avere una buona padronanza del Francese.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO

1. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti in vigore e/o richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle Autorità competenti sono compresi e compensati dall'importo del Contratto offerto dall'Appaltatore, come pure gli oneri connessi alla realizzazione di tutte le prestazioni comunque necessarie a realizzare a perfetta regola d'arte quanto previsto all'articolo 3.

2. Per la gestione tecnico-amministrativa del presente Contratto e per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali, compreso lo svolgimento delle funzioni di "Construction Management", la Committente si avvarrà di proprio personale o di risorse opportunamente selezionate che avranno un apposito mandato di rappresentanza. In quest'ultimo caso i rapporti tra la Committente ed Appaltatore saranno direttamente curati da quelli.

ARTICOLO 5

PROJECT CONSTRUCTION MANAGEMENT (PCM) E RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

1. Il Project Construction Management (PCM) è nominato dalla Committente.

2. Il PCM di cui al precedente comma è da intendersi come la struttura multidisciplinare di assistenza alla Committenza durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto da parte dell'Appaltatore.

Il PCM avrà in particolare le seguenti mansioni :

- a) Validazione del progetto sviluppato dall'Appaltatore e follow up delle operazioni sino alla redazione dei documenti "as built"
- b) Follow up delle operazioni relative alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto secondo i principi della normativa vigente

- c) Follow up della sicurezza in fase di esecuzione delle operazioni in conformità con la normativa vigente (D.Lgs. e s.m.i.)
- d) Contabilità delle operazioni ed attività di reporting periodiche
- e) Attività di Organizzazione, Programmazione e Controllo
- f) Gestione delle modifiche di ordine tecnico e/o amministrativo e del trattamento di eventuali varianti
- g) Attività di perizia geologica, geotecnica, tecnologica...
- h) Interpretazione e validazione dei dati acquisiti necessari per il futuro Tunnel di base
- i) Coordinamento di attività specifiche come ad esempio il monitoraggio ambientale e le attività specialistiche collaterali affidate a consulenti esterni oltre quelle oggetto del presente Contratto
- l) Assistenza alla Committenza per le relazioni con la Regione, gli enti locali, i privati e qualsiasi altro eventuale organismo
- m) Assicurazione qualità e controllo della qualità.

E' previsto inoltre all'interno della struttura di PCM una figura professionale di Project construction manager (PCM) che svolgerà le mansioni di cui alla lettera b) di questo comma.

3. L'Appaltatore, nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell'articolo 14 delle CGC.

4. Il PCM può rifiutare, per giustificati motivi, il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di Cantiere e, in generale, tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente Contratto, ivi compreso il Responsabile della Progettazione, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso, a titolo di indennizzo o qualsivoglia altro titolo.

5. Le figure principali indicate nell'organigramma di cui all'Offerta Tecnica dell'Appaltatore non possono essere sostituite senza il consenso scritto di la Committente, fatte salve cause di forza maggiore. Gli eventuali sostituti proposti dall'Appaltatore in corso d'opera dovranno avere caratteristiche professionali di almeno pari valenza a giudizio insindacabile del PCM e/o di la Committente ed espressamente approvate dagli stessi.

ARTICOLO 6

IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del Contratto, così come indicato nell'Offerta Economica comprensiva dei allegati (Acte d'engagement et ses annexes) è di :

EURO (in cifre)

EURO (.....) (in lettere)

Di cui

€

EURO

PER GLI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'ammontare dei prezzi unitari forfittari sono indicati negli allegati incluso all'Offerta Economica (Acte d'engagement).

2. L'importo del Contratto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (nel prosieguo I.V.A.) ed è stabilito alle condizioni economiche del mese di

ARTICOLO 7

PRECISAZIONI SUI CORRISPETTIVI

1. I prezzi di cui al precedente articolo 6 sono stati offerti dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

2. Al riguardo, l'Appaltatore dichiara di avere verificato la completezza, la eseguibilità e la congruità di tutti gli elaborati di progetto presentati con la propria Offerta Tecnica.

3. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare il sezione transfrontaliera completo e ultimato, nel rispetto del progetto sviluppato e redatto dall'Appaltatore, facente parte dell'Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 2 punto 2 numero IV della lista dei documenti, per osservare tutte le prescrizioni del presente Contratto e dei suoi allegati, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con lo stesso.

ARTICOLO 8 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1. Fatto salvo quanto contrattualmente previsto al successivo comma 3, per la Parte Fissa, l'importo di cui all'articolo 6 stabilito alle condizioni economiche, si intende accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli (analisi prezzi), alle proprie indagini e alle proprie stime e, , è costruito a misura e ogni variazione dell'importo stabilito dovrà essere accettata dalla Committente e regolata secondo l'elenco prezzi contrattuale., per tutta la durata del presente Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento della scadenza del termine utile per il completamento delle prestazioni e sospensioni delle operazioni ordinate dal PCM (o da la Committente).

2. Tutte le prestazioni complementari accessorie in relazione al presente Contratto ordinate tramite apposito Ordine di Servizio non potranno dar luogo a pagamenti superiori al 2% (due per cento) dell'importo del contratto.

L'ammontare del pagamento sarà definito utilizzando come riferimento le Tariffe dei Prezzi / Settore Opere Civili della Direzione Tecnica Armamento e Opere d'Arte RFI – Edizione 2012.

Ciascun prezzo forfettario dovrà essere accompagnato obbligatoriamente da documenti giustificativi sotto forma di tabella di scomposizione del forfait.

ARTICOLO 9 PAGAMENTI

- 1.** L'importo di ciascun pagamento è determinato sulla base delle prestazioni realizzate ogni mese dall'Appaltatore e certificato tramite apposito SAL.
- 2.** Il termine di cui all'articolo 43.2 delle C.G.C. decorre a partire dal .. () giorno successivo al completamento del mese alle cui prestazioni si riferisce il singolo SAL.
- 3.** Il prezzo riferito al costo degli oneri della sicurezza, verrà contabilizzato mensilmente, fino al raggiungimento dell'importo stesso.
- 4.** Qualora necessario, nell'ultimo SAL, si procederà al conguaglio fra l'importo corrisposto all'Appaltatore, per oneri della sicurezza, fino al SAL precedente e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore stesso, per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
- 5.** Il restante importo del Contratto verrà contabilizzato secondo i criteri individuati nell'elaborato SCHEDE DI SALIZZAZIONE, a seguito di constatazione verbalizzata in contraddittorio con l'Appaltatore.
- 6.** Qualsiasi ritardo nella compilazione dei SAL e nel pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall'articolo 44 delle CGC.
- 7.** Il pagamento della rata di saldo, è disposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di corretta esecuzione delle prestazioni relative alla sezione transfrontaliera o parte di esso, del PCM.
- 8.** Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato, spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall'articolo 55 delle CGC. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 Codice Civile.

9. Le fatture dovranno essere intestate al Promotore e trasmesse in duplice esemplare all'attenzione del Servizio Contabilità di la Committente,e dovranno contenere :

- l'ammontare dettagliato delle prestazioni effettuate
- la parte del mandatario e la parte del/dei mandante/i (se applicabile)
- la parte eseguita in proprio o tramite il/i proprio/i Subappaltatore/i (se applicabile)
- l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) secondo il tasso in vigore.

Il pagamento è a 45 (quarantacinque) giorni netto ricevimento delle fatture tramite versamento bancario.

10. I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità predette e solo ed esclusivamente dopo il controllo e la validazione del PCM e del Direttore Aggiunto Lavori Italia di la Committente.. Il pagamento costituisce valore di quietanza, con salvezza di la Committente medesima da ogni responsabilità conseguente.

11. La succitata modalità di pagamento sarà valida per tutti i pagamenti fino ad eventuale avvenuta revoca, da chiedere esplicitamente alla Committente con apposita istanza.

ARTICOLO 10 CESSIONE DEI CREDITI

1. Le Parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto sono cedibili a terzi, previa autorizzazione da parte del Committente. Il Committente si riserva il diritto di rifiutare la suddetta autorizzazione per iscritto per giustificati motivi.

2. Le Parti concordano altresì espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a la Committente di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'articolo1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Committente al risarcimento dei danni.

3. Resta inteso che la Committente intende far salve, anche nei confronti della Cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del Cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Committente.

ARTICOLO 11 CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia fidejussoria, fissata al ... (.....) dell'intero importo del presente Contratto, ovvero di € [in cifre] (in lettere) che l'Appaltatore è tenuto a presentare, ai sensi dell'articolo 10.1 delle CGC, è stata dall'Appaltatore stesso costituita mediante

_____ La suddetta garanzia cessa di avere effetto alla data di approvazione del certificato di corretta esecuzione delle prestazioni in conformità con il progetto sviluppato e redatto dall'Appaltatore, facente parte dell'Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 2 punto 2 numero IV della lista dei documenti.

ARTICOLO 12 POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore si impegna a stipulare e trasmettere le polizze descritte nei seguenti commi, stipulate con primarie compagnie di assicurazione gradite alla Committente, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio delle prestazioni notificata dal Committente. I testi dovranno essere tuttavia preventivamente sottoposti alla verifica del Committente, impegnandosi a tale scopo l'Appaltatore a trasmettere i relativi testi entro 1 (un) mese dalla sottoscrizione del presente Contratto.

2. Le polizze saranno soggette alle previsioni e modalità di cui all'articolo 10 delle CGC, nonché alle seguenti ulteriori previsioni:

a) le garanzie opereranno senza necessità di consensi ed autorizzazioni di qualsiasi genere, anche in pendenza dell'accertamento di responsabilità;

- b) l'omesso o ritardato pagamento del premio non comporterà l'inefficacia delle garanzie;
- c) i massimali sotto indicati saranno rivalutati dalla data odierna a quella di accensione della polizza sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice del costo della vita);
- d) la mancata stipula di dette polizze determinerà l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà la Committente a risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore;
- e) ai fini della responsabilità civile, in dette garanzie, con la "Clausola di Responsabilità Civile incrociata", saranno parificati a Terzi la Committente, i suoi Associati, nonché i Subappaltatori e Fornitori presenti nei luoghi di esecuzione delle operazioni e le persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli stessi assicurati;
- f) restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato;
- g) le Compagnie assicuratrici rinunceranno al diritto di surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati in polizza.

ARTICOLO 13 SUBAPPALTO

1. Saranno subappaltabili solo le seguenti lavorazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta:

2. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata al PCM e dovrà essere corredata dal contratto di subappalto;

3.

Ai fini degli obblighi derivanti dalla normativa antimafia in vigore - D.lgs. 159/11 così come modificato dal D.lgs. 218/12 - e dal Protocollo di Legalità firmato tra la Prefettura di Torino – LTF – OO.SS. in data 11 settembre 2012, è a carico dell'Appaltatore la repentina comunicazione alla Committente circa la volontà di stipulare (quindi prima della stipula) qualsiasi contratto, per qualsiasi affidamento di qualsiasi natura (subcontratto, servizi, forniture materiale, ecc.) e qualsiasi importo, onde poter avviare la richiesta alla Prefettura di Torino per le informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159, nonché da qualsiasi altra disposizione vigente in materia. L'Appaltatore, a tal fine, dovrà presentare lettera di affidamento incarico riportante l'importo della prestazione, Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio oppure la relativa dichiarazione sostitutiva (con le complete generalità anche dei sindaci e del direttore tecnico, ove previsto, e comunque di tutti i soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 159/11) redatta dal Rappresentante Legale della società nonché la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (art. 85 D.lgs. 159/11) riguardante i propri familiari maggiorenni conviventi.

4. Il termine di 30 (trenta) giorni di cui all'articolo 18 comma 9 della legge 19 marzo 1990 n. 55 decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.

ARTICOLO 14

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA – PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle CGC , dal D.Lgs.e dal D.Lgs....., così come modificato dal D.Lgs.e da tutte le norme vigenti in Italia in materia di Sicurezza e Igiene sul lavoro ed a prevedere, nel contratto di subappalto, e nel contratto di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i Subappaltatore/i, del/i Fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l'Appaltatore e, per suo tramite, il/i Subappaltatore/i ed il /i Fornitore/i in opera, sono tenuti a trasmettere al PCM, prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la Cassa Edile) ed in seguito, ogni 3 (tre) mesi, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i Subappaltatore/i; e del/i Fornitore/i in opera; l'Appaltatore e il/i Subappaltatore/i e il/i Fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai

sensi dell'articolo . del D.Lgs....., a fornire al Responsabile delle prestazioni, tramite il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'inosservanza delle misure prescritte nei Piani di Sicurezza Sostitutivi (PSS), nei POS, nelle IPC e, comunque, l'inosservanza delle disposizioni impartite dal PCM (Non Conformità accertate e notificate all'Appaltatore e dallo stesso non tempestivamente risolte) comporta il non inserimento, nel SAL mensile, della quota corrispondente agli "Oneri della Sicurezza"; tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle Non Conformità, nel successivo SAL.

ARTICOLO 15

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODIFICHE TECNICHE

1. Le varianti in corso di esecuzione delle prestazioni potranno essere ammesse esclusivamente in conformità alla procedura stabilita dagli articoli 35, 36 e 37 delle CGC.

2. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata alle sole prestazioni effettivamente interessate dalla variante stessa, con aggiornamento del conguaglio del 10% (dieci per cento) di cui all'articolo 8 del presente Contratto.

3. Nella perizia differenziale in questione, sia per le prestazioni previste dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi unitari forfattari indicati negli allegati 1 a 4 incluso all'Offerta Economica (Acte d'engagement) offerti dall'Appaltatore e quanto previsto nel documento "RFI – Direzione Tecnica, Armamento e Opere d'Arte – Tariffe dei Prezzi (settore opere civili) edizione 2012.

4. Dopo l'approvazione da parte di la Committente, su proposta del PCM, di ciascuna variante si darà atto, con verbale tra le Parti, dell'adozione della variante stessa, delle

modificazioni apportate al progetto sviluppato e redatto dall'Appaltatore, facente parte dell'Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 2 punto 2 numero IV della lista dei documenti, al "Programma prestazioni", anche agli effetti dei SAL. Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l'inizio delle prestazioni in variante.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 8 se l'ammontare delle varianti sommate algebricamente, determina una riduzione o aumento dell'importo del Contratto, si procederà alla corrispondente riduzione o aumento dell'importo del Contratto medesimo.

6. La redazione degli elaborati di variante necessari sarà cura dell'Appaltatore; resta a carico di quest'ultimo la redazione degli Elaborati di Dettaglio con le modalità di cui all'articolo 17, nonché la predisposizione della perizia differenziale da sottoporre all'esame del PCM per l'approvazione da parte di la Committente.

7. Si intendono per "Modifiche Tecniche" unicamente gli interventi non configurabili come Varianti, disposti dal PCM per risolvere aspetti di dettaglio, ed esse non comportano un aumento dell'importo del Contratto.

8. L'Appaltatore dovrà redigere le Modifiche Tecniche con le modalità previste nel presente Contratto, corredandole, oltre che con i relativi elaborati modificati, con:

- un rapporto di Modifica Tecnica in cui siano descritte le modifiche apportate, corredato dalle integrazioni di indagini, rilievi, autorizzazioni e quant'altro necessario con riferimento alle disposizioni del PCM;
- perizie differenziali, relative alle sole parti modificate, da redigere applicando alle quantità i prezzi unitari forfittari indicati negli allegati 1 a 4 incluso all'Offerta Economica (Acte d'engagement) offerti dall'Appaltatore o gli eventuali nuovi prezzi recanti anche l'indicazione delle variazioni delle singole categorie come sopra definite. Le perizie differenziali saranno iscritte in un apposito Registro, al fine della valutazione finale dell'importo delle operazioni ai sensi dell'articolo 6.

ARTICOLO 16

RITROVAMENTO ARCHEOLOGICO E RISCHIO GEOLOGICO

1. Qualora, durante l'esecuzione delle prestazioni, impedimenti archeologici da qualunque causa determinati, o imprevisi di natura geologica, idrica e/o simili determinino rallentamenti nelle lavorazioni con conseguente prolungamento dei termini contrattuali stabiliti per l'ultimazione delle operazioni, nessun indennizzo o compenso spetta all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 8.

2. Resta inteso che l'Appaltatore dichiara di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo per danni e/o maggiori oneri derivanti dagli eventi di cui sopra, pur se la responsabilità degli stessi fosse da accollare a la Committente o a soggetti da essa incaricati, PCM incluso.

ARTICOLO 17

ELABORATI DI PROGETTO – ELABORATI DI DETTAGLIO – ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

17.1 Accettazione degli Elaborati di Progetto allegati al Contratto

1. L'Appaltatore accetta, con la firma del presente Contratto, tutti gli Elaborati di Progetto contenuti nell'Offerta Tecnica da lui stesso presentata, dichiara, espressamente, di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averli singolarmente verificati e, quindi, condivisi. Dichiara pertanto di riconoscere il progetto da esso sviluppato e redatto e facente parte dell'Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 2 punto 2 numero IV della lista dei documenti, perfettamente realizzabile e di assumere piena e completa responsabilità della sua esecuzione.

17.2 Elaborati di Progetto a carico dell'Appaltatore ed obblighi connessi

1. L'Appaltatore è obbligato a sottoporre al previo benestare del PCM, gli Elaborati di Progetto (disegni, schemi, tabelle, relazioni, ecc.) relativi a tutte le prestazioni oggetto del Contratto, corredati dalle modalità operative e dai particolari cantieristici e di

officina, occorrenti per la realizzazione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, tenendo conto degli adeguamenti alle eventualmente mutate situazioni dei luoghi.

2. Per le strutture in cemento armato – normale o precompresso – o in acciaio, l'Appaltatore dovrà produrre i calcoli statici corredati di tutti i dettagli e particolari di esecuzione.

3. Il benessere del PCM sui disegni e calcoli presentati dall'Appaltatore - nonché su schemi, tabelle e disegni - e l' introduzione in essi di qualsiasi variante richiesta dal PCM o dalla Committente stessa attraverso il PCM, non potranno costituire titolo alcuno per l'Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi, né potranno sotto alcun profilo determinare, a carico della Committente, responsabilità alcuna per i danni che ne possano derivare, permanendo quest'ultima a carico esclusivo dell'Appaltatore. Tutti i suddetti elaborati rimangono di proprietà esclusiva della Committente.

4. Gli Elaborati di Progetto stessi dovranno essere redatti seguendo la nomenclatura, le abbreviazioni ed i simboli prescritti da PCM o la Committente, nelle scale e formati opportuni e comunque conformi alle richieste di questi ultimi.

17.3 Modalità di presentazione degli Elaborati di Progetto

1. L'Appaltatore sottoporrà all'esame del PCM gli Elaborati di Progetto raggruppati per parti funzionali della sezione transfrontaliera, con almeno 50 (cinquanta) giorni di anticipo rispetto alla data di loro esecuzione risultante dal Programma Operativo, mettendo in evidenza quali siano gli Elaborati di Progetto nuovi, quali siano gli Elaborati di Progetto modificati rispetto alle previsioni progettuali e quali invece quelli inalterati.

2. Resta inteso che gli Elaborati di Progetto modificativi per il perfetto adeguamento allo stato dei luoghi dovranno essere rigorosamente conformi al progetto sviluppato e redatto dall'Appaltatore, facente parte dell'Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 2 punto 2 numero IV della lista dei documenti.

3. L'Appaltatore effettuerà tutti gli ulteriori ed integrativi rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi di carattere topografico e geotecnico, che si rendessero eventualmente necessari, non solo per redigere gli Elaborati di Dettaglio ma anche per individuare preliminarmente eventuali difficoltà o situazioni sfavorevoli ed assicurare, nel corso delle prestazioni, le migliori condizioni di insediamento della sezione transfrontaliera l'agevole e puntuale esecuzione, la perfetta riuscita il rispetto degli specifici coefficienti di sicurezza adottati per i materiali previsti nel progetto sviluppato e redatto dall'Appaltatore, facente parte dell'Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 2 punto 2 numero IV della lista dei documenti, e negli standard progettuali di RFI, applicabili ugualmente alle prestazioni realizzate per la Committente.

4. L'Appaltatore sarà assoggettato alla detrazione provvisoria, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o riflessi, che derivassero dall'intempestiva redazione di tali Elaborati (di Progetto e Dettaglio) rispetto allo sviluppo delle prestazioni.

5. Gli Elaborati di Progetto e quelli di Dettaglio e le relazioni dovranno essere forniti dall'Appaltatore in 4 (quattro) copie di cui una riproducibile e in files idonei per la riproduzione secondo le prescrizioni e i supporti informatici indicati dal PCM o dalla Committente.

6. Il PCM comunicherà il benestare per l'esecuzione degli Elaborati di Progetto e quelli di Dettaglio in discorso o ne chiederà le modifiche entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento; entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione l'Appaltatore provvederà ad aggiornare gli Elaborati di Progetto e quelli di Dettaglio secondo le osservazioni ricevute. Entro ulteriori 10 (dieci) giorni il PCM comunicherà la propria approvazione degli elaborati di Progetto e quelli di Dettaglio aggiornati o modificati.

7. L'Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle prestazioni se non riceverà in restituzione gli Elaborati di Progetto e quelli di Dettaglio approvati dal PCM con riportato il timbro "VALIDO PER L'ESECUZIONE" anche sugli Elaborati di Progetto e quelli di Dettaglio non riemessi.

8. In cantiere dovrà essere disponibile il progetto sviluppato e redatto dall'Appaltatore, facente parte dell'Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 2 punto 2 numero IV della lista dei documenti, con il timbro "VALIDO PER L'ESECUZIONE" nell'ultima versione approvata dal PCM e non potranno essere eseguite prestazioni e lavorazioni difformi da tale progetto sviluppato e redatto dall'Appaltatore, facente parte dell'Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 2 punto 2 numero IV della lista dei documenti.

9. L'approvazione da parte del PCM degli Elaborati di Progetto e quelli di Dettaglio redatti dall'Appaltatore non esime quest'ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti ed in ordine alla rispondenza delle stesse alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.

17.4 Altri obblighi dell'Appaltatore

1. Competono all'Appaltatore tutti gli adempimenti per ottenere eventuali permessi per l'attuazione della fase di realizzazione e per l'espletamento delle singole attività interne ed esterne al cantiere necessarie a termini di leggi, regolamenti e usi. L'Appaltatore pertanto è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti della Committente alcuna azione né richiesta di maggiori oneri o indennizzi per ritardi od omissioni comunque verificatisi.

2. Restano del pari di competenza dell'Appaltatore gli accordi, di qualsivoglia natura, con gli Enti Pubblici o Privati titolari di Pubblici Servizi, e con Terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive necessarie per gli spostamenti provvisori e/o definitivi dei sottoservizi interferenti con le prestazioni oggetto del presente Contratto ed il conseguente eventuale adeguamento degli Elaborati di Progetto e quelli di Dettaglio, di cui al presente articolo; l'Appaltatore, nell'espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e costantemente informato il PCM e attenersi alle direttive che al riguardo saranno impartite.

3. Resta inteso che l'Appaltatore, su segnalazione del PCM, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le operazioni e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento fino all

certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, nel caso siano riscontrate difformità delle realizzazioni, rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro VALIDO PER L'ESECUZIONE, dagli ordini di servizio o dai capitolati.

17.5 Modalità di redazione degli Elaborati di Dettaglio

1. L'Appaltatore redigerà, sotto la sorveglianza del PCM, che avrà accesso ai locali deputati a tale attività, gli Elaborati di Dettaglio, sotto la responsabilità del Responsabile della Progettazione, utilizzando il cartiglio e la codifica della Committente. Il Responsabile della Progettazione dovrà essere un tecnico laureato in ingegneria o titolo equipollente e dotato di comprovata ed adeguata esperienza maturata per prestazioni simili o analoghi a quelli di cui al presente Contratto necessaria alla realizzazione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

2. Qualora nella redazione degli Elaborati di Dettaglio dovessero essere inserite delle modifiche, di qualsiasi natura, al progetto sviluppato e redatto dall'Appaltatore, facente parte dell'Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 2 punto 2 numero IV della lista dei documenti,, previo formale benestare del PCM, l'Appaltatore avrà l'onere di redigere le nuove revisioni degli Elaborati del Progetto sotto la responsabilità del Responsabile della Progettazione e dovrà soddisfare ai requisiti di cui al precedente comma. Gli elaborati così modificati saranno riemessi con indice di revisione successivo.

3. L'Appaltatore è tenuto ad apportare tutte le modifiche disposte dal PCM, anche successivamente al benestare agli elaborati, di cui sopra, da Lui redatti.

17.6 Disegni "come costruito" ("as built")

1. Gli Elaborati del Progetto a carico dell'Appaltatore, dopo l'approvazione della Committente, devono essere rigorosamente rispettati nell'aggiornamento del progetto sviluppato e redatto dall'Appaltatore, facente parte dell'Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 2 punto 2 numero IV della lista dei documenti, e devono consentire al Committente l'immediato controllo sulle modalità di realizzazione della sezione transfrontaliera e di ogni sua singola parte.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire al Committente, secondo le indicazioni del PCM, man mano che sono completate le varie parti di opere ed impianti e comunque prima dell'ultimazione delle prestazioni, tutti gli Elaborati aggiornati del Progetto realizzato (disegni, schemi, tabelle, elaborati descrittivi, elaborati richiesti dalle tariffe richiamate dal Contratto, manuali, etc.), comprensivi anche di quelli conseguenti alle eventuali varianti e Modifiche Tecniche, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità realizzative della sezione transfrontaliera.

3. Detta documentazione deve essere costituita da:

- disegni su lucido in originale;
- n. 3 (tre) copie eliografiche, di cui 1 (una) su fondo bianco non piegata;
- n.1 (una) copia su supporto ottico CD-ROM dei predetti documenti in file formato origine *WP (Word processor), XLS e/o DIF, DWG e/o DXF o di tipo indicato dal PCM.*

17.7 Oneri a carico dell'Appaltatore

Si intendono compresi e compensati, nell'importo del Contratto, tutte le spese occorrenti per gli Elaborati di Dettaglio, i disegni di cantiere, i rilievi e le indagini integrative, le relazioni, le prove, le sperimentazioni ed ogni altro adempimento previsto nel presente articolo, ivi compresi quelli per gli adeguamenti allo stato dei luoghi nonché per una migliore lettura del progetto sviluppato e redatto dall'Appaltatore, facente parte dell'Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 2 punto 2 numero IV della lista dei documenti.

ARTICOLO 18 OCCUPAZIONI PROVVISORIE

1. Le occupazioni e le servitù temporanee, necessarie per l'esecuzione delle prestazioni e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno poste a carico dell'Appaltatore e si intendono comprese e compensate nell'importo del Contratto di cui all'articolo 6 del presente Contratto.

2. Qualora la Committente decida nel corso della durata del presente Contratto di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all'Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d'uso (locazioni).

ARTICOLO 19 RISERVE DELL'APPALTATORE

1. A specificazione di quanto previsto nell'articolo 34 comma 1 delle CGC, ove la causa della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata a pena di decadenza entro 15 (quindici) giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi.

2. Le riserve dell'Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il PCM non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.

3. In ogni caso PCM ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.

ARTICOLO 20 PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E CONTROLLO AVANZAMENTO PRESTAZIONI

1. L'Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del PCMe comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio delle prestazioni, a presentare al PCM il Programma Operativo redatto nel rispetto del Planning delle Attività e secondo quanto di seguito indicato.

2. Il Programma Operativo dovrà essere articolato in funzione di tutti i vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento delle prestazioni, da quanto previsto dal

progetto, dal Planning delle Attività e da quanto stabilito con il presente Contratto e dall'articolo 18 delle CGC.

3. Tale Programma Operativo dovrà tenere conto, tra l'altro, dei tempi e delle modalità di realizzazione connesse agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle procedure di occupazione temporanea degli immobili di proprietà di terzi, e quindi della disponibilità delle aree occorrenti.

4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo verrà applicata la penale stabilita dall'articolo 26 da effettuarsi con il primo SAL utile.

5. PCM, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione del Programma Operativo effettuerà la verifica di congruenza rispetto al Planning delle Attività e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore che provvederà entro 10 (dieci) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.

6. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui all'articolo 26 del presente Contratto.

7. Una volta emesso nella sua versione finale ed approvato dal PCM, il suddetto Programma Operativo costituirà il riferimento da seguire per tutta la durata del Contratto, salve eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal PCM.

8. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo del rispetto delle clausole contrattuali.

9. Il Programma Operativo dovrà riferirsi alla WBS (Work Breakdown Structure).

10. Detta WBS dovrà essere ulteriormente sviluppata dall'Appaltatore e sottoposta al Committente per approvazione finale prima dell'inizio delle prestazioni.

11. Il Programma Operativo dovrà esplicitare l'andamento della produzione nel tempo (CURVA S) con l'obiettivo di evidenziare tutte quelle attività e fenomeni critici

che potranno determinare uno scostamento rispetto agli obiettivi di tempo e di costo definiti a livello del Planning delle Attività.

12. L'elaborazione del Programma Operativo dovrà essere effettuata con un software in grado di sviluppare la programmazione mediante reticoli logici.

13. Il software in questione dovrà gestire tutti i dati di tempi, costi, risorse, legami logici, codifiche/strutturazioni e quant'altro necessario producendo files dati totalmente compatibili con il software adottato dal Committente, o chi da essa incaricato, per la gestione dei progetti. In particolare i dati che l'Appaltatore dovrà fornire dovranno essere acquisibili dal sistema software del Committente, o chi da essa incaricato, senza bisogno di alcuna manipolazione e/o ulteriore elaborazione da parte di quest'ultima. I files dati che mensilmente il Committente, o chi da essa incaricato, restituirà all'Appaltatore, in seguito al processo di rielaborazione dei singoli programmi di dettaglio e l'aggiornamento degli stessi in funzione dei condizionamenti e delle interrelazioni non gestibili dall'Appaltatore, avverrà con file su formato WinProject o Primavera.

14. Il Programma Operativo sarà così articolato:

1) Approvvigionamento materiali

Con riferimento al dettaglio sviluppato per la realizzazione delle singole prestazioni, si darà evidenza delle attività da svolgere e delle voci relative all'approvvigionamento mettendo in luce le date previste per le richieste di acquisto, l'emissione degli ordini di fornitura, gli eventuali collaudi ed omologazioni e le consegne in cantiere.

2) Realizzazione

Oltre alle attività vere e proprie, dovranno essere evidenziate le attività per l'adeguamento di interferenze con Enti pubblici e privati e le attività relative ai collaudi statici, nonché le attività di carattere generale preparatorie (ad es. cantierizzazione, viabilità provvisoria, etc.) e quelle successive (es. ripristini ecc.) alla realizzazione delle singole prestazioni.

15. Ad ogni attività del PO dovranno essere associate almeno le seguenti informazioni:

- ❖ codice identificativo
- ❖ descrizione
- ❖ codice WBS
- ❖ calendario di riferimento (concordato con il Committente)
- ❖ durata
- ❖ quantità significative
- ❖ predecessori, successori, legami logici, durata dei legami
- ❖ date previste di inizio e fine
- ❖ date imposte (ove pertinenti)
- ❖ peso relativo calcolato sulla base del valore economico dell'attività
- ❖ avanzamento fisico.

16. Ad ogni attività lavorativa prevista nel Programma Operativo, dovrà inoltre essere associato l'elenco delle attrezzature, dei mezzi d'opera e dei turni di mano d'opera da impiegare nonché l'indicazione delle produzioni medie previste per il rispetto del programma stesso.

17. Qualora PCM, durante l'esecuzione delle prestazioni, riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle previsioni suddette che possono incidere negativamente sul programma, PCM stesso le segnalerà con Ordine di Servizio cui l'Appaltatore è tenuto a dare tempestivo riscontro.

18. Qualora le suddette carenze perdurassero, producendo ritardo, queste saranno considerate cause del ritardo stesso da imputare all'Appaltatore.

19. Il controllo degli avanzamenti dovrà essere condotto in modo da individuare lo stato di avanzamento di tutte le singole attività, determinare gli elementi ed i parametri necessari per l'elaborazione delle previsioni a finire e fornire i dati di ingresso per la determinazione dell'avanzamento mensile.

20. L'Appaltatore emetterà, con cadenza mensile, il Programma Operativo, aggiornato in base all'avanzamento delle prestazioni, entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali consecutivi del mese di riferimento.

21. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza verranno applicate le penali di cui all'articolo 26.

22. A fine di ogni settimana lavorativa, l'Appaltatore dovrà fornire il Programma di Dettaglio delle prestazioni che eseguirà nella settimana successiva.

23. Per ogni prestazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal Contratto e dalle norme di legge.

24. Qualora PCM non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal Programma Prove a causa di una mancata o intempestiva presentazione del Programma Prove stesso, PCM potrà richiedere all'Appaltatore di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell'Appaltatore stesso.

25. Ogni trimestre sarà effettuato un contraddittorio tra PCM e l'Appaltatore per confrontare l'avanzamento delle operazioni con il Programma Operativo. In tale occasione, ai fini del rispetto del Programma Operativo, oltre alla verifica dei dati fisici di avanzamento, si procederà al confronto tra la produzione effettuata e la produzione prevista dal Programma Operativo (CURVA S).

26. Il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione, comporterà l'obbligo per l'Appaltatore di presentare le proprie giustificazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della verifica.

27. In caso di mancata presentazione delle giustificazioni o in caso di infondatezza delle stesse, il PCM applicherà, ai sensi dell'articolo 18.4 CGC, una trattenuta nella misura dello 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) per ogni giorno di ritardo, sull'importo del SAL successivo o coincidente con la rilevazione trimestrale fino alla concorrenza massima del 5% (cinque per cento) dell'importo totale delle prestazioni.

28. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti i SAL prima della successiva verifica.

29. Ai sensi dell'articolo 18.4 CGC, la trattenuta relativa a ciascun SAL non potrà in alcun caso superare la misura del 10% (dieci per cento).

30. In occasione della successiva verifica si controllerà, in contraddittorio tra PCM e l'Appaltatore, se sia stato conseguito il recupero del ritardo convenzionale.

31. In caso di recupero totale la somma delle trattenute effettuate verrà riaccreditata.

32. In caso di recupero parziale si provvederà al calcolo della minore percentuale da trattenere, e al relativo riaccredito parziale.

33. Qualora la nuova percentuale risultasse inferiore alla/e percentuale/i precedentemente applicata/e, si procederà al riaccredito di una quota della/e trattenuta/e effettuata/e sulla base della/e precedente/i rilevazione/i corrispondente/i alla differenza tra la/le vecchia/e e la nuova percentuale.

34. Qualora la nuova percentuale risultasse superiore alla percentuale precedentemente applicata, si manterranno le trattenute operate e si applicherà la nuova percentuale sui successivi stati di avanzamento.

35. Resta fermo il limite del 10% (dieci per cento) su ciascun SAL di cui all'articolo 18.4 CGC.

36. L'Appaltatore è tenuto a presentare, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla data della verifica trimestrale, la riprogrammazione con l'indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo al fine di rispettare i termini utili contrattuali e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile anche dei pagamenti nel rispetto delle norme contrattuali per lo stesso periodo.

37. In caso di mancato rispetto del termine suddetto l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista dall'articolo 26 del presente Contratto.

38. In occasione della verifica trimestrale l'Appaltatore è tenuto a presentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione le proprie proposte di modificazioni o integrazioni al Piano della Sicurezza conseguenti alla suddetta riorganizzazione.

39. Qualora il rapporto tra l'importo totale contabilizzato e quello programmato relativi all'ultima situazione provvisoria mensile risultasse inferiore a 0,50 (zero virgola cinquanta) in occasione di due verifiche in contraddittorio successive, la Committente potrà risolvere il Contratto con le modalità previste al successivo articolo 29 e dagli articoli 59 e 60 delle CGC.

ARTICOLO 21

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI CON DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITA'

1. Le prestazioni e la fornitura di materiali complementari accessorie in relazione al presente Contratto devono essere eseguite in conformità con quanto previsto dall'articolo 8 comma 2° del presente Contratto e dell'allegato "Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità" di RFI la cui applicazione è trasposta alla Committente, con esclusione delle parti di tale documento che non risultano applicabili al Contratto.

2. In particolare il Piano della Qualità, gli altri documenti di cui al menzionato allegato devono descrivere tutte le attività, nessuna esclusa, che l'Appaltatore intende mettere in atto per garantire i tempi di ultimazione delle prestazioni, i costi ed il rispetto delle prestazioni attesi dalla Committente.

3. Tali documenti dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Committente nei tempi e con le modalità di cui al presente articolo.

4. L'Appaltatore riconosce espressamente che tutti i corrispettivi di cui al presente Contratto comprendono e compensano l'esecuzione del Contratto stesso in conformità a quanto previsto nell'offerta e che pertanto non potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.

5. L'Appaltatore è tenuto ad inviare il Piano della Qualità entro 3 (tre) mesi dalla stipula del presente Contratto. Eventuali successive modifiche al Piano della Qualità approvato, invece, dovranno essere condivise dal PCMPCM.

6. L'Appaltatore deve inviare al PCM la Documentazione Preliminare entro la data di inizio delle prestazioni. Qualora l'inizio delle prestazioni avvenga entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del Contratto, il termine di consegna del Piano della Qualità sarà 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del Contratto.

7. L'Appaltatore deve inoltre inviare al PCM la Documentazione Suppletiva entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle attività disciplinate da tale documentazione.

8. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascun documento facente parte della Documentazione Preliminare o di quella Suppletiva, il PCM provvederà ad approvarla integralmente o, qualora lo ritenga opportuno, richiederà all'Appaltatore le necessarie integrazioni o modifiche indicando le modalità e i termini.

9. Una volta approvati i documenti di cui sopra, il PCM dovrà, comunque, ricevere le eventuali successive emissioni degli stessi prima della loro applicazione. Anche per tali successive emissioni e prima della loro applicazione, il PCM si riserva l'approvazione o la richiesta di integrazioni o modifiche con le modalità sopra indicate.

10. Qualora la Documentazione Preliminare e/o Suppletiva non venga inviata nei termini previsti, verrà applicata all'Appaltatore una penale di Euro(Euro) per ogni giorno di ritardo.

11. PCM, o la Committente, si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore o di ciascuno dei Mandanti per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza del Piano della Qualità predisposto dall'Appaltatore.

12. Qualora a seguito di verifica ispettiva di PCM, o della Committente, riscontri un'organizzazione di mezzi o di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Contratto o la scarsa efficienza del Piano della Qualità proposto, il PCMPCM stesso potrà richiedere all'Appaltatore azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate.

13. Le Non Conformità devono essere gestite dall'Appaltatore secondo quanto previsto dal presente Contratto e da quanto previsto nelle proprie procedure di gestione della qualità se non in contrasto con il presente Contratto.

14. Per ogni Non Conformità la cui risoluzione deve essere approvata dal PCMPCM, l'Appaltatore dovrà, nei termini stabiliti dal PCMPCM medesimo, corredare la proposta di risoluzione con elaborati grafici o quant'altro necessario per la descrizione delle modalità d'intervento, nonché con un programma temporale di esecuzione delle prestazioni necessarie alla risoluzione della Non Conformità stessa.

15. L'Appaltatore riconosce espressamente che sono a sua totale cura e spesa ogni attività per la risoluzione di tutte le Non Conformità e che pertanto non potrà chiedere indennizzi di sorta né proroghe dei termini contrattuali.

16. Qualora il PCM riscontri Non Conformità relative a fasi di lavorazione, prodotti, materiali o di parti d'opera e di impianto dichiarati conformi dall'Appaltatore, fermo restando l'applicazione di quanto previsto all'articolo 58 delle C.G.C., ognuna di tali Non Conformità comporterà la non inclusione dell'opera affetta dalla Non Conformità stessa nei pagamenti del mese. Tale situazione sarà superata solo con la risoluzione della Non Conformità.

Per tutti i materiali che verranno utilizzati per la sezione transfrontaliera l'Appaltatore dovrà consegnare il Piano della Qualità o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai Produttori dei materiali stessi ed approvati dall'Appaltatore stesso con l'indicazione

delle modalità delle proprie attività di sorveglianza. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al PCM, con un anticipo di almeno 8 (otto) giorni, la data della sorveglianza e dei controlli che l'Appaltatore, o una terza parte indipendente di comprovata professionalità dallo stesso delegata, eseguirà sui Fornitori e sui prodotti oggetto dell'ordine. Nel caso di mancata o ritardata comunicazione nei tempi indicati verrà aperta una Non Conformità.

L'Appaltatore potrà iniziare gli approvvigionamenti dei materiali solo dopo l'approvazione del Piano degli Approvvigionamenti da parte del PCM.

In ogni ordine di fornitura, l'Appaltatore deve prescrivere al Fornitore il libero accesso al personale incaricato dal PCM per eseguire eventuali verifiche sui prodotti oggetto dell'ordine.

L'Appaltatore resta l'unico responsabile dell'esatta esecuzione del Contratto e della qualità dei materiali, a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche eseguite dal PCM sui materiali stessi.

La conservazione, la manutenzione ed il trasporto dei materiali sui luoghi ove saranno utilizzati avverrà a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

L'esito dei controlli e dei collaudi dei suddetti materiali, che dovranno rispondere a quanto previsto dal progetto, sviluppato e redatto dall'Appaltatore, facente parte dell'Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 2 punto 2 numero IV della lista dei documenti, deve essere documentato e sottoscritto dal Rappresentante dell'Appaltatore.

Le date relative di detti controlli/collaudi devono essere comunicate dall'Appaltatore, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo, in forma scritta al PCM.

I materiali così approvvigionati che pervengono nei luoghi di utilizzo, ai fini della loro accettazione per la posa in opera o il montaggio, devono essere corredati da un "Certificato di collaudo" emesso e sottoscritto dal Fornitore e firmato anche dal rappresentante dell'Appaltatore che ha effettuato/presenziato le operazioni di controllo/collaudo. Il Certificato di collaudo deve essere consegnato al PCM al momento della consegna dei materiali nei luoghi di utilizzo.

Dopo il montaggio dei materiali, l'Appaltatore dovrà eseguire l'accettazione finale per verificare la piena funzionalità. A tale proposito dovrà essere predisposto un Elenco Prove e Verifiche, da sottoporre all'approvazione preventiva del PCM, contenente la responsabilità per l'effettuazione delle prove, le modalità operative, i riferimenti alla documentazione tecnica e quella di registrazione, i valori attesi, gli spazi per l'

Appaltatore e per il PCM per indicare le fasi di presenziamento e, infine, gli spazi per le firme dei soggetti coinvolti nelle prove.

I materiali recuperati nel corso delle prestazioni, rimarranno di proprietà della Committente. L'Appaltatore provvederà, invece, allo smaltimento dei materiali non recuperabili presso le discariche con le modalità previste dalla normativa in vigore e fornendo alla Committente adeguata documentazione, per quanto riguarda eventuali rifiuti speciali, dell'avvenuto smaltimento controllato.

ARTICOLO 22

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

1. L'Appaltatore dovrà procedere a bonificare da ordigni esplosivi residuati bellici le zone che saranno interessate delle prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e secondo le eventuali ulteriori prescrizioni che saranno impartite dall'Autorità Militare per il tramite del PCM.

2. I relativi oneri – ivi espressamente, ma non esaustivamente inclusi gli interventi dell'Autorità Militare, i lavori di bonifica e le operazioni necessarie per l'eventuale recupero e sminamento di ordigni – sono compresi nell'importo del Contratto previsto all'articolo 6.

3. L'Appaltatore dovrà esibire al PCM i certificati di collaudo e le attestazioni circa l'adempimento degli obblighi di cui trattasi, dopo averli richiesti a proprie cure e spese, all'Autorità Militare competente.

4. Prima dell'inizio delle operazioni l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta all'Autorità Militare e al PCM.

ARTICOLO 23

DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. L'Appaltatore è tenuto a coordinare le proprie attività e le relative modalità esecutive con le attività di deviazione e sistemazione dei servizi interferenti con le prestazioni oggetto del presente Contratto, quando tali attività di deviazione e sistemazione sono eseguite, in tutto o in parte, dagli Enti titolari dei servizi stessi.

2. L'inizio delle operazioni e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni e sistemazioni anzidette dovranno essere concordate dall'Appaltatore con i singoli Enti titolari dei servizi, d'intesa con il PCM, nel rispetto del progetto sviluppato e redatto dall'Appaltatore, facente parte dell'Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 2 punto 2 numero IV della lista dei documenti, e del Programma di Dettaglio.

3. Nel corso della realizzazione delle opere per l'esecuzione delle deviazioni e sistemazioni, sia provvisorie sia definitive, l'Appaltatore dovrà attenersi sia agli accordi che alle autorizzazioni presi dalla Committente con i suddetti Enti o privati.

4. L'Appaltatore si adopererà inoltre presso gli Enti titolari dei servizi affinché le deviazioni in questione siano realizzate nei termini contrattualmente previsti, procedendo qualora necessario in relazione alle esigenze degli Enti anche alla relazione degli Elaborati di Dettaglio delle modifiche dei sottoservizi.

5. Per la disciplina predetta, dovrà essere tenuto conto degli eventuali accordi di carattere generale e particolare già in atto tra la Committente ed Enti proprietari di strade e pubblici servizi.

6. Le operazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate in tutto od in parte a cura degli Enti proprietari e/o gestori dei servizi interferenti, oppure direttamente dall'Appaltatore, con le seguenti precisazioni:

a) per le operazioni da effettuarsi esclusivamente a cura di Enti terzi, proprietari e/o gestori, l'Appaltatore dovrà rendere operative le operazioni in oggetto, previo accordo con gli Enti interessati e nel rispetto dei tempi previsti dal programma di dettaglio, coordinando con gli stessi la propria attività;

b) qualora gli spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con le operazioni non vengano eseguiti, in tutto od in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, l'Appaltatore dovrà provvedere direttamente a suo completo carico allo spostamento e/o deviazione dei pubblici servizi in questione (condotte, cunicoli drenanti, fognature, linee elettriche e telefoniche, ecc.) ed alle attività strumentali necessarie per il raggiungimento delle intese con gli Enti proprietari e/o gestori dei servizi stessi;

7. I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall'Appaltatore o anche da altre Imprese, possono essere interconnessi tra loro, a causa della contemporaneità degli stessi; l'onere conseguente è a totale carico dell'Appaltatore, in quanto compreso e compensato nel costo offerto nel presente Contratto.

8. Prima dell'inizio delle operazioni l'Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese, con indagini dirette, d'intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, la posizione dei sottoservizi interferenti con le infrastrutture legate alla sezione transfrontaliera oggetto del presente Contratto o posti in vicinanza delle prestazioni da realizzare.

9. L'Appaltatore resta totalmente responsabile di danni causati a detti sottoservizi in tutti casi, anche qualora la loro ubicazione non risulti difforme o mancante rispetto a quanto raccolto dall'Appaltatore stesso.

10. Tutte le soggezioni e cautele imposte all'impiego di mezzi d'opera nelle aree interessate dai sottoservizi, ivi comprese le opere provvisorie di protezione dei sottoservizi stessi, sono a carico dell'Appaltatore e sono compresi e compensati nel costo del presente Contratto.

ARTICOLO 24

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E COLLAUDI

1. Le verifiche tecniche e le prove di collaudo delle opere o parti di esse dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti ed alle indicazioni del Collaudatore e del PCM. la Committente ha facoltà di eseguire in corso di esecuzione tutte le prove, verifiche, interventi e collaudi ritenuti opportuni per accertare la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 56 delle CGC, la nomina dell'Ingegnere Collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana vigente per il collaudo statico delle opere, sarà a cura della Committente, mentre le relative spese ed oneri saranno a carico dell'Appaltatore.
3. Le prove di collaudo dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il PCM. Sarà cura dell'Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.
4. Prima dell'effettuazione delle prove di collaudo, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì sottoporre al PCM idonea documentazione da cui dovranno risultare le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalità di esecuzione delle prove stesse.
5. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove di collaudo saranno a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall'Appaltatore stesso.

ARTICOLO 25

TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI – PROROGHE

1. I termini utili per l'esecuzione delle operazioni sono quelli indicati dall'Appaltatore nell'Offerta Economica (Acte d'engagement et ses 4 annexes).
2. Vengono stabiliti (si precisa che queste disposizioni valgono per la Parte Fissa e per la Parte Condizionale qualora la realizzazione della stessa fosse decisa della Committente) inoltre i seguenti termini utili parziali per portare a compimento le prestazioni o parti di esse, a decorrere dalla data di notifica dell'affidamento dell'appalto ;
 - entro _____(_____) mesi presentazione del programma operativo spazio-tempo;

- entro _____(_____) mesi completamento della cantierizzazione;
- entro _____(_____) mesi completamento della struttura per allontanare il marino dalla sezione transfrontaliera;
- entro _____(_____) mesi realizzazione delle prestazioni della tratta d'imbocco della sezione transfrontaliera;
- entro _____(_____) mesi aver raggiunto il 50 % (cinquanta per cento) dell'importo in Euro delle prestazioni, ad esclusione degli Oneri di Sicurezza;
- entro _____(_____) mesi aver raggiunto la percentuale dell'80% (ottanta per cento) dell'importo in Euro delle prestazioni, ad esclusione degli Oneri di Sicurezza.
- entro _____(_____) mesi aver raggiunto il 100 % (cento per cento) dell'importo in Euro delle prestazioni ad esclusione degli Oneri di Sicurezza.

Data l'importanza del fattore tempo nell'esecuzione del Contratto, il mancato rispetto dei termini utili parziali di cui sopra sono associate le penalità di cui al successivo articolo 26.

3. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le Parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

4. Non sono ammesse proroghe al termine di tempo utile generale indicato nel precedente comma 1, salvo quanto stabilito all'articolo 25 comma 3 delle CGC.

ARTICOLO 26

PENALITA'

1. Scaduti infruttuosamente i termini di ultimazione previsti dal presente Contratto per le l'esecuzione delle prestazioni, fatta salva la facoltà della Committente di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del presente Contratto e degli articoli 59 e 60 delle CGC, e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito - l'Appaltatore incorrerà nelle penalità di Euro(Euro) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione generale e di Euro(Euro.....) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini parziali.

2. Per l'inosservanza delle disposizioni in materia ambientale riscontrate dal PCM, o dalla Committente, o da qualsivoglia altra Autorità (ARPA, ASL, ecc.), l'Appaltatore dovrà immediatamente adeguarsi alle indicazioni ricevute e verrà altresì applicata una penalità pari alla somma che l'Appaltatore impiegherà per adeguarsi alle indicazioni sopra menzionate.

3. Per l'inosservanza delle precauzioni o delle prescrizioni previste accertata dal PCM e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, così come per i ritardi nell'adempimento agli eventuali altri specifici obblighi indicati nel presente Contratto, l'Appaltatore dovrà ogni volta corrispondere le penali previste nel Contratto stesso.

4. Tutte le penali previste nel Contratto per ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore sono distinte e cumulabili fino ad una concorrenza massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, di cui all'articolo 6 fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dal Committente.

ARTICOLO 27

CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE TRANSFRONTALIERA

1. La data di ultimazione del Contratto coinciderà con la data del verbale di ultimazione totale delle prestazioni relative alla realizzazione della sezione transfrontaliera, data alla quale verrà rilasciata all'Appaltatore un certificato di corretta esecuzione.

ARTICOLO 28

ACCETTAZIONE

1. Le operazioni di accettazione sono disciplinate dagli articoli 47.2 e seguenti delle CGC.

2. La Commissione di Accettazione è nominata dalla Committente anche attraverso i suoi Associati, che hanno facoltà di procedere, anche in corso d'opera, a verifiche successive.

3. Sono a carico dell'Appaltatore, le spese relative all'accettazione.

ARTICOLO 29
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 59 delle CGC, costituisce motivo di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile anche il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida ai sensi dell'articolo 32 delle CGC e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni del Committente entro un termine non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

2. Il Committente ha, inoltre, facoltà di risolvere il Contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, previa diffida ai sensi dell'articolo 32 delle CGC e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la Committente abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.

ARTICOLO 30
DOMICILIO

1. Agli effetti contrattuali, l'Appaltatore dichiara di eleggere a proprio domicilio _____ Via _____ n° _____, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di _____.

2. la Committente dichiara di eleggere a proprio domicilio la propria sede sociale, sita in (France).

ARTICOLO 31 TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente :

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

3. L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Contratto, ordinata in conformità agli schemi che gli verranno trasmessi dal PCM e documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del PCM e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantieri. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione del PCM e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

4. A semplice richiesta di PCM, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle subcommesse aperte o da aprire a carico del Contratto con l'indicazione del soggetto responsabile designato.

ARTICOLO 32

ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

la Committente si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna le opere della sezione transfrontaliera anteriormente alle operazioni di accettazione, ai sensi dell'articolo 47.7 delle CGC.

ARTICOLO 33

SOSTITUZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA COMMITTENTE

Gli Associati della Committente, si riservano il diritto di sostituirsi al Committente nel presente Contratto ed in tutti diritti ed obblighi dal medesimo derivanti. La sostituzione avrà effetto dalla data di notifica dell'atto con cui gli Associati comunichino all'Appaltatore la propria decisione di volersi avvalere del predetto diritto di sostituzione.

ARTICOLO 34

FORO COMPETENTE

In espressa deroga all'articolo 63 delle CGC, per le controversie non compromettibili o non compromesse in arbitri, secondo quanto previsto dall'articolo 62 delle CGC, è competente, in via esclusiva, il Foro di

Luogo di sottoscrizione, data e firma

Menzione manoscritta

Letto e sottoscritto senza riserve

Per l'Appaltatore²
Committente

Per la

.....

² Per i raggruppamenti d'impresa : saranno indicati obbligatoriamente i rappresentanti legali di ciascun membro del raggruppamento che dovranno egualmente apporre la loro firma. ; potrà essere indicato il solo rappresentante legale dell' impresa capogruppo solo qualora venga prodotta apposita procura da parte di ciascun membro del raggruppamento che deleghi il rappresentante legale dell'impresa capogruppo ad agire in nome e per conto dell'intero raggruppamento stesso.